

Procura Generale presso la Corte di Appello di Venezia
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bassano del Grappa
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso

Rif. Fascicolo 229/07/mod.45 pendente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bassano

Rif conferenza Sicurezza e giustizia dott. Foiadelli a Cassola

Io, Menegon Antonio

nato a Bassano il 17/10/1947 residente a Cassola ResidenceCity 16/c, prendo spunto dalla recente conferenza del dottor Foiadelli a Cassola, per sviluppare le seguenti considerazioni, e fare le richieste in epigrafe.

Dottor Foiadelli.

1. Stato di fatto

Presente alla sua recente conferenza sul tema sicurezza e giustizia a Cassola, condivido il lamento per il numero di morti sulle strade.

Pur in modesto calo, un bollettino quotidiano di guerra ci restituisce un numero di caduti che ogni anno supera quelli americani in tutta la campagna irachena.

2. Sue valutazioni e proposte

Lei indica la repressione come lo strumento principe per arginare l'ecatombe, invoca anche inasprimento delle norme a miglior efficacia dello strumento repressivo.

Lei è un sostenitore della tolleranza zero, come lo sono io, come la maggioranza dei Veneti. La via Italiana alla tolleranza zero però non mi piace, altra è l'ispirazione cui aderisco.

La teoria della tolleranza zero si sviluppa negli Stati Uniti e si fonda sulla rimozione degli elementi di degrado che sono incentivo a comportamenti incivili, solo dopo il pugno di ferro contro le devianze.

In Italia il degrado è conservato, a volte quasi coltivato, è l'incentivo a devianze da sanzionare economicamente per trarne profitto.

Apparati voraci e parassitari, con bulimia crescente pur in recessione generale.

L'intervento del comandante della polizia della provincia di Padova, illustra come attraverso un blitz che ha impiegato un esercito, il quarantasette per cento dei fermati è risultato positivo a droga o/e alcool. Impressionante.

3. Valutazioni del sottoscritto: le scelte strutturali

Per cultura personale, vedo le scelte strutturali come elemento precedente ed ispiratore di comportamenti individuali.

3.1 Sono scelte strutturali ambientali :

- la configurazione e la geometria delle strade,
- la segnaletica,
- il livello di saturazione della strada,
- platani e fossati, ponticelli di immissione
- adeguatezza del manto stradale,
- dossi di rallentamento .

3.2 Sono scelte strutturali progettuali quali strumenti per individuare interventi.

- i rilievi di traffico
- la raccolta di dati sui flussi veicolari e sull'incidentalità

3.3 Sono scelte strutturali gestionali

- le misure di contenimento del danno quali guardrail, piazzole di sosta, barriere pedonali ecc.(in assoluta colpevole carenza, carenza evidenziata dalle croci su platani non protetti).
- l'organizzazione preventiva del traffico con riflessometro a bordo del veicolo da me proposta, idea in cerca di sponsor titolati.....

Il Procuratore capo della Procura di Treviso, ha meglio di chiunque altro conoscenza diretta:

- **di** quante volte a seguito di incidente con conseguenze nefaste è stata analizzata d'ufficio la situazione strutturale quale causa o concausa d'incidente,
- **di** quante volte è stata verificata l'adeguatezza delle misure di contenimento del danno nello specifico sinistro

- di quanti avvisi di garanzia sono stati emessi verso il proprietario e il concessionario della strada
- di quali interventi sono susseguenti al profilo di responsabilità individuato dalla Procura da parte degli organi preposti.

Il procuratore capo della Procura di Treviso conosce il degrado amministrativo.

4. Necessità ed efficacia della repressione

- La repressione non sarebbe forse assai meno necessaria e molto più efficace se esercitata da una amministrazione che ha innanzitutto adempiuto ai propri obblighi ? (di corretta scelta, progettazione e gestione dell'impianto (punto 3.)
- La repressione si esercita in maniera calibrata proprio in tutte le direzioni?

5. Infrazione e sanzione nella percezione corrente

Per cultura professionale, sono poco fiducioso nell'efficacia della punizione esemplare, questa si perfeziona solo dopo lunghi farraginosi procedimenti giudiziari, creando la convinzione che lo strumento incisivo di primo intervento sia di fatto spuntato.

La percezione comune realizza al contrario, pene pecuniarie di entità crescente su infrazioni marginali e spesso equivoche, ma anche l'immediata remissione in libertà di chi in stato di alterazione è causa di eventi drammatici.

Entrambi elementi di sfiducia istituzionale.

Il cittadino percepisce così, solo interesse verso i soldi e si sente non garantito e derubato.

Io credo che l'interpretazione della legge consenta di ravvisare dolo o colpa grave per chi in maniera sciagurata agitando un'arma e sparando a caso colpisce qualcuno pur senza movente personale. Auto come arma da guerra.

Proprio questa sventatezza a prescindere, individua il pericolo di reiterazione.

6. Previsione di reiterazione come strumento di prevenzione di infrazioni gravi

Io credo che la reiterazione del reato possa essere valutata non come evenienza ipotetica ma come parte essenziale della fattispecie di reato, dando così adito a provvedimenti restrittivi (tipo la permanenza nell'abitazione dopo le 21 per un certo tempo, erogazione restrittiva cautelare con rito immediato, ritiro della patente ecc.).

Molto probabilmente non ci sarà condanna in giudizio per impossibilità di stabilire il nesso causale tra positività agli esami e inabilità temporanea alla guida (molte sentenze sul tema).

Ma le misure cautelari sono comunque legittime se sostenute dal *fumus bonis iuris*.

Il Magistrato risponde, secondo il principio di responsabilità

(sul sito www.venetoonline.info, il testo completo dell'intervento da me abbozzato nella conferenza; per la parte che riguarda la giustizia l'elemento determinante è **la conoscenza anche ipotetica da parte del guidatore della sua inabilità temporanea alla guida**, tanto basta a qualificare l'elemento soggettivo del reato sempre difficile da provare negli incidenti sulla strada,

In caso di sinistro è provata la consapevolezza e quindi volontarietà o colpa grave).

Non servono nuove leggi, sono sempre troppe, la Procura che ha cuore sfida le censure dei gradi di giudizio.

Sono quindi le interpretazioni e comportamenti a dover rispondere nell'immediato, non le leggi scritte che inevitabilmente chiudono la stalla a buoi scappati.

7. Repressione proporzionata alla infrazione ?

Io altrettanto credo che quattrocentocinquanta euro di multa all'operaio che pur pagando la contravvenzione non invia il modulo compilato in cui dichiara di essere Lui alla guida del veicolo sanzionato sia una cosa che grida vendetta. Ma anche incostituzionale per proporzione tra omissione e sanzione, per mancata proporzionalità tra reddito e tassazione.

Gridano vendetta le sanzioni erogate al semaforo assistito da macchinetta sanzionatrice, nella mistificazione di proclami sulla sicurezza, in **applicazione esattamente contraria alla sicurezza medesima**, solo per mascherare l'interesse dell'amministrazione e di uno stuolo di beneficiari più o meno occulti.

8. Corretta impostazione tecnica?

Il tutto avviene in assenza di progetti dell'intersezione e di valutazione del rischio, in mancanza di fondamenti tecnici alla corretta architettura dell'intersezione, in spregio non solo alla particolare diligenza richiesta alla pubblica amministrazione, alla normale diligenza del padre di famiglia, ma anche alla comune prudenza e diligenza poste a tutela dell'integrità patrimoniale e personale di terzi in lesione del generale principio del *neminem laedere*.

In assoluto contrasto con circolari esplicative del ministero (5501 del 28-01-2008).

L'assenza di progetto è condizione necessaria per tempi di giallo sbagliati scriteriati ed arbitrari, pericolosi perché istigazione a comportamenti sbagliati, tempi però assolutamente funzionali ad una erogazione di sanzioni per infrazioni statisticamente inevitabili.

Analizzo la situazione di Mogliano, Comune su cui la Procura di Treviso ha competenza in merito all'infrazione rilevata al Signor P.....G....(omissis), uno dei tanti della pesca miracolosa.

La sanzione è erogata a 219 ms dallo scatto del rosso e a 3906ms dallo scatto del giallo, si tratta di una intersezione interessata a traffico pesante.

Interessante l'accanimento con cui si contesta il tempo in millisecondi quando la comune percezione distingue solo secondi.

I tempi in epigrafe pur rispettando il CNR 2001 sono sicuramente sbagliati e di pregiudizio alla sicurezza, così come sbagliata immotivata e fuorviante è l'indicazione del CNR, indicazione che merita censura anche sotto il profilo della buona fede.

Esiste la possibilità che il Comune sia stato tratto in inganno da chi, con artifici e raggiri, ha operato per ottenere benefici per se e per altri con danno altrui.

Si tratta di truffa, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il concorso di parte del CNR, con interessamento di ditte private, una truffa colossale ai danni del cittadino. Una truffa che ha visto il concorso di molte persone ed una gestazione di respiro istituzionale,

una truffa pianificata e attuata attraverso una organizzazione di potere che utilizza la forza della legge.

La presenza di molte persone identifica l'associazione a delinquere, l'uso improprio della forza dello Stato per fini illeciti qualifica l'organizzazione come “di stampo mafioso” e il beneficio come estorsione.

Dottrina e giurisprudenza descrivono peculiarità e distinzioni.

Tutti elementi già identificati nella denuncia di cui al procedimento 229/07.mod 45
Però localmente, pur previste dallo stesso CNR 2001, nessuna delle incombenze progettuali in tema di sicurezza è stata sviluppata, infatti il Comune si proclama esente perché secondo Lui le norme riguardano solo i nuovi tronchi stradali. Una sedicente deroga alla sicurezza, maturata per una sorta di usucapione.

Questo il senso dell' incredibile risposta del Comune di Mogliano alla domanda del P....G.....

Interessante anche la posizione del Comune sulle verifiche che l'omologazione prevede almeno annuali, con eventuale nuova taratura per difformità.

Il Comune erroneamente interpreta , poi teorizza l'esclusione dall'incombenza citando sentenze su apparecchiature altre e diverse.

Furbizia come tratto amministrativo.

Non esiste per quanto è dato sapere delibera di giunta che motivi in ordine a dati certi sulla incidentalità e sui flussi veicolari, l'esigenza dell'adozione di macchinette sanzionatrici per esigenze connesse alla regolazione del traffico o alla sicurezza, al contrario di quanto previsto dall'avvocatura di stato e dal codice della strada.

Il nostro ordinamento prevede la separazione tra potere Politico , Amministrativo e Giudiziario,

Nessun Giudice può dire al Comune cosa fare e come fare.

E' però in capo al potere giudiziario, la verifica di legittimità dell'operato.

Una pregiudiziale solidarietà della magistratura verso pubbliche amministrazioni, non si configurerebbe come deroga agli obblighi di vigilanza e di controllo a tutela della collettività?

9. Chi controlla la corretta impostazione tecnica?

La mancanza di verifiche tecniche e progettuali non si configura come una usurpazione di potere su questioni di cui amministratori e Giudici, per primi dovrebbero dichiararsi incompetenti?.

Qualcuno ritiene forse competente il solo vigile?

Non spetta alla Procura sentiti organi tecnici competenti, in eventuale contraddittorio di cui chiedo di far parte, fare le verifiche ormai inderogabili?.

Nella provincia di Treviso, in controtendenza rispetto a Vicenza i Giudici di Pace confermano le sanzioni erogate al semaforo.

A prescindere dallo specifico caso, dalla convinzione maturata dal Giudice, emergono su aree geografiche contigue, su impianti fotocopia, due atteggiamenti diversamente ispirati..... con aumento dello sconcerto.

Non sarebbe stato meglio a livello di Procura Generale individuare delle linee guida da proporre come riferimento salva l'autonomia dei Giudici?

Se una iniziativa di questo tipo seppur tardiva è accolta chiedo di farne parte, se non altro perché ho ipotizzato mala fede del CNR e mala fede dell'apparato centrale del Ministero in ordine ad errati Protocolli di omologazione di tutte le macchinette.

Protocolli in contrasto con il c.d.s.

Una ipotesi che se confermata, assorbe ogni altra valutazione e giudizio, impedendo di scrivere altre sentenze censurabili, da riformare sospese sul nulla....

Ai margini una cosa, ad un anno dalla denuncia da me inoltrata alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Venezia, erroneamente a mio avviso inviata per competenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bassano, a sei mesi da una istanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bassano, per Provvedimento cautelare urgente, nessuna iniziativa nemmeno di verifica è ancora stata presa.

Inutile nascondersi dietro la mole di lavoro, una valutazione di priorità era dovuta.

Si tratta di ipotesi di reato continuato in attuazione di disegno criminoso, continuamente reiterato, in danno ad una moltitudine di soggetti, reato che in maniera illecita produce danno economico con compressione della libertà per detrazione dei punti della patente con disgregazione nel tessuto sociale.

Grado di priorità massimo.

Chiedo pertanto

L'avocazione da parte della Procura Generale presso la Corte di Appello di Venezia del Fascicolo 229/07 mod.45 pendente presso la Procura del Tribunale di Bassano.

L'istituzione sotto l'egida della Procura Generale di un tavolo tecnico giuridico, e di farne parte, con il compito di individuare linee generali di riferimento, con il compito di individuare se esistono i presupposti di legittimità per le apparecchiature in uso ai semafori.

Chiedo in subordine

L'adozione di ogni altra iniziativa tesa a dare risposta immediata ed esaustiva al problema delle sanzioni al semaforo erogate in automatico e di averne riscontro.

Antonio ing. Menegon

Marostica 07-11-2008